

- 5) Se l'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che rappresenta un caso particolare di rettifica del valore in dogana in conformità della disciplina e alle condizioni di cui all'articolo 157 del regolamento medesimo, fermo restando che la peculiarità consiste unicamente nel fatto che il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce solo in parte alle merci da valutare, cosicché esso deve essere ripartito in maniera adeguata.
- 6) Se l'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che trova applicazione anche quando l'acquirente versa un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo.
- 7) In caso di risposta affermativa ad entrambe le domande che precedono, se, nell'ambito dell'adeguata ripartizione del corrispettivo o del diritto di licenza a norma dell'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, il giudice debba verificare se siano soddisfatte entrambe le condizioni previste nell'articolo 157, paragrafo 2, vale a dire che il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisca, anche solo in parte, alle merci importate e che esso costituisca una condizione di vendita delle merci in causa e, in caso affermativo, se nel contesto di detto esame, debba essere rispettato l'articolo 160, in base al quale le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.
- 8) Se l'articolo 160 del regolamento n. 2454/93 trovi applicazione unicamente alla regola di base di cui all'articolo 157 del regolamento medesimo, quando i corrispettivi e i diritti di licenza devono essere pagati a un terzo e si riferiscono interamente alla merce da valutare o anche nei casi in cui i corrispettivi e i diritti suddetti si riferiscono solo in parte alla merce importata.
- 9) Se l'articolo 160 del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «legame» tra licenziante e venditore ricomprende i casi in cui il licenziante è legato all'acquirente poiché, attraverso quest'ultimo, esso esercita un controllo diretto che va oltre il controllo di qualità, o debba essere interpretato nel senso che il sopra descritto legame tra licenziante e acquirente non è sufficiente per ravvisare un legame (indiretto) tra licenziante e venditore, in particolare, quando quest'ultimo nega che i prezzi per gli ordini dell'acquirente relativi alle merci importate dipendano dal pagamento dei corrispettivi e dei diritti di licenza e contesta altresì che il licenziante sia in grado di condurre o delimitare la sua attività sotto il profilo operativo.
- 10) Se l'articolo 160 del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che ammette una rettifica del valore in dogana unicamente quando sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 157 del regolamento citato, ovvero quando il corrispettivo o il diritto di licenza pagato a un terzo si riferisce alle merci da valutare e costituisce una condizione di vendita delle merci in causa ed è altresì soddisfatta la condizione secondo cui il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare il pagamento di tale corrispettivo o diritto.
- 11) Se il requisito di cui all'articolo 157, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 2454/93, secondo cui il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce alle merci da valutare, debba considerarsi come soddisfatto quando — come nel caso di specie — sussiste un collegamento indiretto tra il corrispettivo o il diritto di licenza e le merci importate, laddove le merci da valutare siano elementi del prodotto finito oggetto di licenza.

(¹) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 febbraio 2019 — TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Causa C-87/19)

(2019/C 155/32)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: TV Play Baltic AS

Resistente: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, lettera m), della direttiva 2002/21/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), debba essere interpretato nel senso che nella «fornitura di una rete di comunicazione elettronica» non sono comprese le attività di ritrasmissione televisiva su reti satellitari appartenenti a terzi, come quelle realizzate dalla ricorrente.
- 2) Se l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri impongano un obbligo di trasmissione (must carry) (la trasmissione di un canale televisivo su reti satellitari appartenenti a terzi e la fornitura di accesso agli utenti finali a detta trasmissione) nei confronti di operatori economici, come la ricorrente, che 1) trasmettono un canale televisivo protetto da un sistema di accesso condizionato su reti satellitari appartenenti a terzi, ricevendo a tal fine segnali di programmi televisivi (canali) trasmessi in quel momento, convertendoli, criptandoli e trasmettendoli a un satellite terrestre artificiale dal quale sono ritrasmessi continuativamente a terra e 2) offrono pacchetti di canali televisivi a clienti, fornendo a tal fine l'accesso al summenzionato servizio protetto di diffusione televisiva (o a parte di questo) mediante dispositivi per l'accesso condizionato dietro prestazione di corrispettivo.
- 3) Se l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, non si deve considerare che un numero significativo di utenti finali utilizza reti di comunicazione elettronica (nella fattispecie, una rete di trasmissione satellitare) come fonte (mezzo) principale di ricezione di servizi di diffusione televisiva qualora tali reti siano utilizzate come fonte (mezzo) principale solo da circa il 6 % di tutti gli utenti finali (nella fattispecie, nuclei familiari).
- 4) Se, nel valutare se l'applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136, sia giustificata, si debba tenere conto degli utenti di Internet che possono visualizzare gratuitamente i programmi televisivi summenzionati (o parte di questi) in diretta on line.